



RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 10

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Industria,
commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

30^a seduta: martedì 14 marzo 2023

Presidenza del presidente DE CARLO

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
BERGAMOTTO, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy.	3
LICHERI Sabrina (M5S)	4

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 5, 7
FRANCESCHELLI (PD-IDP)	6
NATURALE (M5S)	5

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 7, 8, 9
FALLUCCHI (FdI), relatrice	7
NATURALE (M5S)	8

(316) BERGESIO. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in ma-

teria di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 9, 10
AMIDEI (FdI)	10
BERGESIO (LSP-PSd'Az)	10
BIZZOTTO (LSP-PSd'Az), relatrice	9

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 11, 12, 13 e passim
AMIDEI (FdI), relatore	11, 12, 14 e passim
BERGAMOTTO, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy.	11, 12, 14 e passim
BERGESIO (LSP-PSd'Az)	12, 15, 16
FLORIDIA Aurora (Misto-AVS)	13
NATURALE (M5S)	13, 14
POGLIESE (FdI)	13, 18
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	21

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00266, presentata dalla senatrice Sabrina Licheri.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice interrogante.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segue con molta attenzione le problematiche connesse alla Portovesme S.r.l. Come ricorda la senatrice interrogante, il territorio del polo industriale di Portovesme è stato riconosciuto « area di crisi industriale complessa » già nel 2016 e il 10 agosto 2020 è stato firmato l'Accordo di programma per l'attuazione del « Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Portovesme » (PRRI), finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale del polo industriale in parola.

Le risorse per la concessione delle agevolazioni ammontano a 11 milioni di euro e il bando è stato emanato con circolare direttoriale 25 gennaio 2021, n. 288.

In considerazione del suo rilievo strategico, alla vertenza relativa alla società Portovesme S.r.l. è dedicato uno speciale tavolo di crisi presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che si riunisce per seguire costantemente le problematiche evidenziate, alla presenza dei rappresentanti dei Ministeri interessati (dicasteri delle imprese e dell'ambiente) della proprietà, della Regione Sardegna, degli enti locali, di Confindustria e delle rappresentanze sindacali. In particolare, le ultime riunioni del tavolo (10 agosto, 6 settembre, 6 ottobre e 3 marzo scorsi) sono state dedicate alle problematiche conseguenti all'aumento dei costi energetici.

Orbene, la Portovesme è un'impresa altamente energivora, i cui processi scontano l'aumento del costo non solo dell'energia, ma anche delle materie prime e dei materiali di consumo. Per questo motivo, la proprietà riferisce che le misure varate dal Governo con il decreto *energy release*, decreto ministeriale n. 341 del 2022, attuativo dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022, non bastano a contenere i costi. La Società

dichiara molte perdite e la conseguente necessità di adottare misure per prevenirne di ulteriori. Tra queste misure è annoverata la pianificazione del fermo della linea del piombo entro la fine del primo trimestre del 2023 e l'ipotesi di una riconversione degli impianti, al fine di produrre nuovi materiali più appetibili sul mercato mondiale.

Nel percorso di realizzazione di questo progetto, la Società chiede il sostegno delle Istituzioni per trovare soluzioni volte a ridurre il costo dell'energia e a salvaguardare l'occupazione. Al riguardo, rappresento che il Governo ha dato la propria massima disponibilità, ma ha chiesto al contempo alla proprietà di non interrompere l'attività produttiva.

Sul fronte delle misure a sostegno delle aziende energivore, ivi compresa Portovesme, il Governo ha varato, in sede di legge di bilancio 2023, con la legge n. 197 del 2022, il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Per quello che attiene al cosiddetto decreto *energy release*, si sottolinea che esso, proprio in considerazione della particolare situazione dell'approvvigionamento energetico in Sardegna, ha posto attenzione ai clienti finali energivori localizzati nell'isola, prevedendo una maggiorazione del peso attribuito ai fini dell'assegnazione delle quote di energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Tuttavia, anche alla luce dei mutamenti di fatto che hanno riguardato il settore, il Governo sta valutando di modificare il richiamato decreto, tenendo conto dell'esigenza di un approvvigionamento dell'energia a costi in grado di salvaguardare la competitività delle imprese nell'attuale contesto di crisi energetica, con particolare riguardo al sistema produttivo manifatturiero *energy intensive*, ivi compreso quello in Sardegna.

Si ritiene infatti fondamentale individuare, insieme alla Regione Sardegna, una soluzione strutturale per il costo dell'energia della società Portovesme, in modo che possa essere assicurata la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti di Portoscuso e San Gavino, fino all'entrata in funzione del progetto di riconversione degli impianti verso la produzione di litio.

Alla definizione di ipotesi concrete per una soluzione strutturale è stata dedicata una riunione ristretta – tra Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Regione Sardegna e vertici aziendali – del tavolo sulla vertenza Portovesme, tenutasi il 7 marzo scorso. La fattibilità delle ipotesi di soluzioni strutturali formulate in questa sede sarà valutata in base all'esito delle interlocuzioni con gli altri Ministeri coinvolti, mi riferisco in particolare al Ministero per il Sud e alla coesione territoriale, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché con i principali gestori nazionali per l'energia e le parti sociali.

LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Bergamotto per la risposta, dalla quale emergono sicuramente le buone intenzioni del Governo di superare la situazione drammatica che si

sta vivendo nel Sulcis per via della vicenda della società Portovesme, ma della quale devo dichiararmi insoddisfatta. Sono in programma delle soluzioni a lungo termine che ovviamente trovano il nostro consenso, ma è chiaro che la situazione ora è emergenziale e richiede una soluzione tesa ad affrontare la vicenda drammatica di questi 1.500 lavoratori, sottraendoli alla cassa integrazione.

A mio avviso, considerando che stiamo parlando di un'industria importante, l'unica a livello nazionale a produrre acciaio e piombo, ci sono tutti gli elementi per parlare di poteri sostitutivi nei confronti della Regione Sardegna che è stata in qualche modo latitante nella gestione di questa vertenza.

Mi chiedevo se tra le soluzioni a breve termine non si potesse considerare quella di rapportarsi nei confronti di questa vertenza accedendo alle garanzie SACE, con l'istituto della super interoperabilità per la Sardegna e la Sicilia, che comunque darebbe una boccata d'ossigeno per questi lavoratori. Già nella riunione del tavolo di crisi del 6 ottobre, era stata descritta la situazione e già si temeva che il risultato a breve sarebbe stato quello che stiamo vivendo ora, quindi il clima di rabbia che si registra a Portovesme nasce anche da questa lungaggine che abbiamo tutti evidenziato. Al di là delle soluzioni a lungo termine, come la riconversione degli impianti, che pure sono apprezzabili, dare una risposta a breve termine sarebbe dunque veramente cosa gradita.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Fausta Bergamotto. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori proseguono in altra sede dalle 15,10 alle 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. – *Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 17, sospesa nella seduta del 28 febbraio.

Comunico che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 68 emendamenti, pubblicati in allegato. Comunica altresì che la senatrice Sironi ha apposto la propria firma agli emendamenti 1.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.6, 3.11, 4.2, 4.3, 4.0.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.4, 7.6 e 9.5.

Dichiaro quindi aperta la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, noi abbiamo ritenuto necessario presentare questi emendamenti in quanto nella nutrita schiera di interventi, già nella fase delle audizioni, sono state sollevate delle perplessità che noi abbiamo accolto, quindi negli emendamenti non abbiamo

fatto altro che rispondere in maniera concreta a queste richieste pervenuti da chi vive quegli ambiti e da chi ha una competenza che va sicuramente presa in considerazione. Da tutti il *focus* è stato posto sulla necessità di evitare una distinzione fra agricoltori cosiddetti di serie A e di serie B e per fare questo è necessario che i bandi che vengono messi in campo per definire questi elenchi di agricoltori custodi del territorio siano messi in campo da un ente terzo. Si è pensato, quindi, di dare tale attribuzione al Ministero competente, che dovrà poi creare tutti i parametri per definire sia i bandi, sia i criteri di assegnazione di queste premialità; occorre anche quantificare le premialità in maniera che l'intero quadro normativo possa essere il più trasparente possibile.

Riguardo l'istituzione della Giornata di celebrazione dell'agricoltore custode, si è pensato di puntualizzare anche che, cadendo tale evento nella giornata di domenica, questa possa essere festeggiata anche in altre circostanze, proprio per agevolare le scuole nella sensibilizzazione doverosa tra i ragazzi sulle potenzialità dell'agricoltore custode anche ai fini di una formazione a comportamenti utili all'ambiente e alla manutenzione del patrimonio e del paesaggio.

Sosterremo, quindi, questi emendamenti sperando di trovare rispondenza anche tra i colleghi.

FRANCESCHELLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, quello in esame è un provvedimento indiscutibilmente apprezzabile per l'obiettivo che si pone. Gli emendamenti vanno nel senso di richiamare l'attenzione sul rischio di individuare l'agricoltore custode solo come soggetto che aderisce a un bando, mettendo in moto anche un'attività un po' burocratica, con tutti gli *step* di accettazione del bando, della disponibilità, della creazione dell'elenco da parte della Regione. Questo porterebbe ad una perdita di valore della norma stessa, perché si introdurrebbe tutta una serie di barriere, di limitazioni di accesso o di particolarità che poi possono portarci a dire, fra qualche anno, che non abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci siamo posti. Gli emendamenti vanno nel senso di affermare che l'agricoltore è di per sé custode del territorio e con la sua attività quotidiana, che può andare dalla coltivazione di un terreno alla manutenzione del reticolo idrico o al taglio del bosco o alla manutenzione di un sentiero, è di per sé un elemento che ha funzioni di salvaguardia del paesaggio, del profilo idraulico e di molto altro, per cui gli emendamenti vanno nel senso di dare un riconoscimento generale all'agricoltore, non distinguendo solamente tra chi accede a un bando e chi non lo fa, anche perché temo – a futura memoria – che, con quanto hanno da fare gli agricoltori dalla mattina alla sera, questi non si preoccuperanno di partecipare a un bando che poi non preveda una ricaduta in termini economici particolarmente rilevante.

Tutte le proposte emendative a mia firma sono finalizzate a valorizzare il ruolo dei Comuni non solo per personale deformazione amministrativa, ma perché credo che se si dà la possibilità ai Comuni di svolgere attività sul territorio che siano indirizzate proprio agli agricoltori, è

più facile ottenere un risultato anche per la capacità di persuasione che l'ente amministrativo ha e per la sua vicinanza all'impresa stessa.

PRESIDENTE. Senatore Franceschelli, concordo con lei: anch'io, quando sento parlare di Comuni, tendo a considerarmi coinvolto.

Non essendovi altre richieste di intervento, rinvio il seguito della discussione del provvedimento in titolo ad altra seduta.

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge n. 413.

FALLUCCHI, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 413 reca « Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane ». Il disegno di legge, che consta di 20 articoli, tenta di dare risposte all'esigenza di riordinare la legislazione in materia di produzione e vendita del pane, risalente alla XVII legislatura. Presso la Camera dei deputati, infatti, l'atto Camera n. 3265 avviò il suo *iter* nel 2015 senza riuscire a diventare legge. Nella XVIII legislatura i disegni di legge nn. 169 e 739 furono discussi in 10^a Commissione al Senato, fino alla redazione di un testo unificato. Pertanto, non essendo venuta meno tale esigenza, il disegno di legge ripropone il testo unificato adottato dalla 10^a Commissione per i citati disegni di legge nn. 169 e 739 al fine di avviare il confronto in vista di una disciplina chiara ed uniforme per il comparto della panificazione. Il percorso fatto nella scorsa legislatura mirava ad individuare puntualmente le norme vigenti ritenute non necessarie evitando generalizzazioni per semplificare il quadro normativo e scongiurare stratificazioni tra fonti aventi forza diversa. Allora si decise di riprodurre in un unico testo le norme primarie di cui si intendeva conservare la vigenza senza produrre alcun effetto innovativo, recependo ciò che si ritenne di mantenere in vigore e abrogando il resto.

Le abrogazioni pertanto sono espresse e riguardano: *a)* il Titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580; *b)* il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502; *c)* l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; *d)* il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131.

Con il disegno di legge in esame si cerca, quindi, di prendere come base il lavoro di semplificazione già svolto, ferma restando la possibilità di apportare tutti i correttivi sostanziali a quelle disposizioni che i rappresentanti del settore dovessero considerare superate.

Venendo all'articolato, gli articoli da 1 a 11 attengono prevalentemente alla produzione del pane. Gli articoli dal 12 al 14 riguardano la commercializzazione e la vendita, mentre gli articoli dal 15 al 20 recano disposizioni inerenti situazioni specifiche, norme transitorie e abrogazioni.

In particolare, l'articolo 1 reca la finalità, mentre l'articolo 2 disciplina le definizioni, prima fra tutte quella di pane quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata utilizzando il lievito di cui all'articolo 9, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche. Le caratteristiche e le tipologie di pane sono disciplinate rispettivamente agli articoli 3 e 4, mentre l'articolo 5 riepiloga le possibili aggiunte di sostanze particolari al pane. Ulteriori prodotti, come i grissini, i prodotti intermedi di panificazione, il pane a durabilità prolungata sono descritti agli articoli dal 6 all'8. L'articolo 9 attiene invece ai prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, così come l'articolo 10 concerne l'uso di pasta madre essiccata e l'articolo 11 il pane fresco tradizionale. L'articolo 12 individua quale panificio l'impresa che dispone di un impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale. Essa disciplina anche le modalità di vendita e di trasporto del pane. L'articolo 13 riconosce quale responsabile dell'attività produttiva il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione, designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA, cui spettano determinati compiti. L'articolo 14 riproduce norme di mutuo riconoscimento per la commercializzazione del pane. L'articolo 15 disciplina le ipotesi di pane fatte con materie prime di origine italiana, mentre l'articolo 16 istituisce la «Festa del pane» quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale nella prima domenica di maggio di ogni anno. L'articolo 17 introduce norme sulla vigilanza esercitata nelle aziende sanitarie locali e dai Comuni competenti per territorio cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la violazione delle disposizioni previste dalla legge. Infine, gli articoli 18, 19 e 20, prevedono rispettivamente disposizioni sull'adeguamento della normativa regionale, sulle abrogazioni e sull'entrata in vigore.

PRESIDENTE. Ringrazio la relatrice per la sua esposizione e, in qualità di primo firmatario del provvedimento, propongo alla Commissione, anche se il provvedimento è già frutto di un lavoro sviluppatosi nelle due precedenti legislature, di svolgere un ciclo di audizioni sul tema, sul quale credo sarebbero proficui eventuali aggiornamenti o approfondimenti. Fisserei il termine per la presentazione di proposte in tal senso da parte dei Gruppi a mercoledì 22 marzo, alle ore 18.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, come è stato già sottolineato nella relazione, questo è un provvedimento che ha visto la sua discus-

sione già nella passata legislatura. Desidero comunque informare la Commissione che mi accingo a depositare un disegno di legge parallelo a questo al nostro esame, che comprende anche gli emendamenti che sono stati presentati al testo unificato in discussione presso la 10^a Commissione nella passata legislatura.

PRESIDENTE. Senatrice Naturale, le assicuro che sarà valutato l'abbinamento del disegno di legge da lei annunciato al testo in discussione.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(316) BERGESIO. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge n. 316.

BIZZOTTO, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 316 interviene per affrontare il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico. L'unico articolo del disegno di legge modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che elenca al comma 2 le attività vietate nelle acque interne. Con le modifiche proposte viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne. L'elenco delle attività vietate dal comma 2 dell'articolo 40 vigente viene applicato esclusivamente ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari. L'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco, Lago d'Iseo, Lago di Garda, Lago Trasimeno, Lago di Bolsena, Lago di Bracciano e ulteriori 22 laghi minori). Per le acque interne non ricomprese in tale allegato, viene disposta una nuova e più stringente lista di divieti che introduce un generale divieto di pesca professionale contenuta nel nuovo comma 2-*bis*. Oltre all'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti attrezzi, viene vietato l'uso e la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva ai sensi delle disposizioni applicabili, l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie in violazione della normativa vigente, l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici. Rispetto a tali divieti, il comma 2-*ter* disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma 2-*quater*, inoltre, consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché

l'uso di strumenti e attrezzi atti a tali attività nei laghi, comunque non inseriti nell'allegato 1, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale. Le ulteriori modifiche proposte, che riguardano i successivi commi da 3 a 7 dell'articolo 40, mirano ad adeguare quanto già previsto a legislazione vigente al nuovo impianto normativo proposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame era già stato approvato dal Senato nella scorsa legislatura, poi era stato trasmesso alla Camera, ma poi l'*iter* non è rientrato. È particolarmente importante non perché io sia un appassionato di pesca (non ho mai praticato pesca sportiva né pesca professionale), ma perché c'è una sensibilità molto forte sia da parte delle associazioni di categoria, sia da parte del mondo della pesca sportiva, in quanto questo tipo braccanaggio si esercita soprattutto in acque interne e acque dolci e siccome ci son pochi controlli, si sta assistendo ad un vero e proprio deterioramento sia dal punto di vista dell'ambiente e della fauna ittica, sia dal punto di vista della condotta di queste persone che svolgono un'attività non proprio chiara e trasparente.

Il provvedimento ha già compiuto un *iter* nella XVIII legislatura, pertanto se lo riterrete potrete disporre di una parte della documentazione allora acquisita.

AMIDEI (*FdI*). Signor Presidente, il disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Bergesio trova ampia condivisione da parte mia e parlo a titolo personale, ma penso anche del mio Gruppo, perché ho già avuto modo di affrontare, seguire e vivere la questione sotto diversi aspetti sia quando sono stato sindaco, sia quando poi ho ricoperto altri incarichi istituzionali, ma soprattutto come residente di un territorio qual è quello del Delta del Po, dove il fenomeno del braccanaggio è particolarmente sentito. Il braccanaggio non si limita alla pesca di frodo praticata con strumenti non ortodossi, che alterano significativamente l'ecosistema, perché i braccanieri usano determinati strumenti senza avere alcun rispetto, ma dà spazio anche a una delinquenza che resta impunita, mancando una norma di carattere penale che costringa questi soggetti a non delinquere, cosicché essi si sentono invece liberi di andare a rubare il pesce e di danneggiare i pescasportivi, che sono decine di migliaia, oltre a coloro che lo fanno per professione, in maniera corretta. È quindi assolutamente necessario regolamentare la questione attraverso un disegno di legge che non può, ripeto, limitarsi al sequestro del mezzo da parte dell'autorità competente, per quanto consentano le norme attuali, perché spesso si tratta di mezzi di pochissimo valore e la sanzione amministrativa non può essere sufficiente a incidere significativamente sul problema.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Amidei e rinvio la discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 411, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Comunico che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge. Comunico, inoltre, che il relatore ha presentato l'emendamento 29.100, pubblicato in allegato. A norma dell'articolo 102, comma 2 del Regolamento, essendo l'unico emendamento presentato all'articolo, si metterà in votazione il mantenimento dello stesso.

Propongo, essendo in corso approfondimenti istruttori, di accantonare le proposte emendative riferite agli articoli 1, 12 e 29.

Per gli articoli su cui sono stati presentati emendamenti, si voteranno gli emendamenti e non gli articoli come emendati, in quanto, essendo una sede redigente, questi saranno votati dopo l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sulle proposte emendative approvate. Per gli articoli su cui invece non sono stati presentati emendamenti – gli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30 e 31 – né ci sono condizioni sul testo da parte delle Commissioni 1^a e 5^a, si procederà alla relativa votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che si intendono illustrati.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2 e 2.0.1.

AMIDEI, *relatore*. Mi associo al parere espresso dal rappresentante del Governo.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che si intendono illustrati.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1, purché sia riformulato nel senso di inserire, al comma 5, dopo le parole « con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* », le seguenti parole: « di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca ». Esprimo parere contrario sulle restanti proposte emendative, ma rilevo che la proposta 3.8 è parzialmente assorbita dal 3.1.

AMIDEI, *relatore*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Bergesio se accetta la riformulazione proposta dal Governo per l'emendamento 3.1.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). La accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1 (testo 2), presentato dal senatore Bergesio e da altri senatori.

È approvato.

Risultano preclusi gli emendamenti dal 3.2 al 3.12.
L'emendamento 3.10 risulta decaduto.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Invito a ritirare l'ordine del giorno G/411/2/9. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 4.0.1, se riformulato al comma 1 come segue: « qualora per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario aventi medesima data di deposito o di priorità; il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo » e al comma 2 come segue: « Le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo ». Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 4.0.6, invitando i firmatari dell'emendamento 4.0.5 a confluire su tale proposta. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.7 e 4.0.9. Invito infine a trasformare l'emendamento 4.0.8 in ordine del giorno.

AMIDEI, *relatore*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Senatrice Floridia, accoglie l'invito a ritirare l'ordine del giorno G/411/2/9?

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). No, signor Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Poiché la senatrice Floridia Aurora non accoglie l'invito del Governo a ritirare l'ordine del giorno G/411/2/9, si intende che lo stesso non sia stato accolto dal Governo.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Senatore Pogliese, accetta la riformulazione proposta per l'emendamento 4.0.1?

POGLIESE (*FdI*). La accolgo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1 (testo 2), presentato dal senatore Pogliese e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatrice Naturale, accoglie l'invito del Governo a far confluire l'emendamento 4.0.5 nell'emendamento 4.0.6?

NATURALE (*M5S*). Lo accolgo, signor Presidente, pertanto ritiro l'emendamento 4.0.5 e aggiungo la mia firma all'emendamento 4.0.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.6, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

È approvato.

(*All'unanimità*).

Metto ai voti l'emendamento 4.0.7, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatrice Naturale, accoglie l'invito del Governo a trasformare l'emendamento 4.0.8 in un ordine del giorno?

NATURALE (*M5S*). Sì, signor Presidente, accolgo l'invito, anche perché la proposta raccoglie un rilievo presentato dai Carabinieri per la tutela dell'agroalimentare ed è dunque essenziale, anche se solo come ordine del giorno che impegni il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G/411/4/9 viene dunque accolto dal Governo.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.9, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che si intendono illustrati.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

AMIDEI, *relatore*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un solo emendamento aggiuntivo, che si intende illustrato.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Invito i presentatori a trasformare l'emendamento 6.0.1 in un ordine del giorno, formulato con la dicitura: « a valutare ogni iniziativa utile a ».

AMIDEI, *relatore*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Bergesio, accoglie l'invito del Governo?

BERGESIO (*LSP-PSd'Az.*). Lo accolgo, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno E/411/5/9 viene dunque accolto dal Governo.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 7, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 8, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 9, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che si intendono illustrati.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Invito a ritirare l'emendamento 10.1, esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.2 e contrario sul 10.3 e sul 10.0.1.

AMIDEI, *relatore*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Bergesio, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 10.1?

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Pogliese e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 11, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Ricordo che l'ordine del giorno e gli emendamenti riferiti all'articolo 12 risultano accantonati.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 13, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 14, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 15, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che si intendono illustrati.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.4 mentre il parere è favorevole sul 16.3.

AMIDEI, *relatore*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Pogliese e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 17, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che si intendono illustrati.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

AMIDEI, *relatore*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Franceschelli.

Non è approvato.

Metto in votazione l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale è stato presentato un unico emendamento, che si intende illustrato.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Invito a ritirare l'emendamento 19.1.

AMIDEI, *relatore*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Pogliese, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento?

POGLIESE (*FdI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 19.1.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo. Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che si intendono illustrati.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

AMIDEI, *relatore*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Non essendo presenti la senatrice Gelmini e il senatore Lombardo, presentatori dell'emendamento 20.1 e poiché nessuno intende farlo proprio, l'emendamento decade per assenza del proponente.

Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto in votazione l'articolo 20.

È approvato.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 21, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Invito il rappresentante del Governo e il relatore a pronunciarsi sull'emendamento aggiuntivo presentato all'articolo 21.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 21.0.1.

AMIDEI, *relatore*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 22, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 23, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 24, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale è stato presentato un unico emendamento, che si intende illustrato.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 25.1.

AMIDEI, *relatore*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 26, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 27, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 28, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Ricordo che tutte le proposte riferite all'articolo 29 sono state accantonate per ulteriori verifiche.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 30, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Non essendo stato presentati emendamenti all'articolo 31, passiamo direttamente alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1^a e 5^a, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

LICHERI Sabrina – *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.*

Premesso che:

la Portovesme S.r.l., dichiarata impresa di interesse strategico nazionale, è l'unico produttore primario in Italia di zinco e piombo. L'impresa, nata nel 1966 ed acquisita nel 1999 dal gruppo Glencore, attualmente vanta tre siti a Portoscuso, San Gavino Monreale e Genna Luas. Attualmente la Portovesme conta circa 1.500 dipendenti diretti e oltre 600 di indotto. Inoltre l'impresa opera in un'area di crisi industriale complessa (decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 settembre 2016) che al suo interno conta 23 comuni della provincia del Sud Sardegna, per un totale di circa 120.000 abitanti, che rappresentano il 7,8 per cento della popolazione della regione;

l'attuale situazione bellica in Ucraina ha determinato, come ben noto, un aumento dei costi energetici tale da porre in forte difficoltà tutte le imprese energivore, le quali si sono trovate costrette a richiedere un intervento statale al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive. Tuttavia, nel caso di imprese rientranti tra quelle di interesse strategico nazionale è stato il Governo a prevedere, anche mediante l'emanazione di atti aventi forza di legge, strumenti di sostegno al fine di garantirne la sicurezza produttiva;

tuttavia, per il 28 febbraio 2023 erano attese le soluzioni tecnico-giuridiche per sospendere la procedura di interruzione dell'80 per cento delle attività della società, ma risulta invece che si vada verso la chiusura di interi reparti e dell'impianto di raffinazione di San Gavino Monreale. Di conseguenza si prospetta la cassa integrazione per 1.500 dipendenti a cui si aggiunge l'avvio di procedure di licenziamento di circa 60, mentre per i 600 lavoratori dell'indotto il rischio concreto è quello della disoccupazione;

considerato che:

in data 10 agosto 2022, nel corso della riunione del tavolo di crisi d'impresa presso il Ministero, l'amministratore delegato di Portovesme S.r.l. aveva riferito di aver bloccato alcune linee produttive (zinco) per via dell'aumento del costo dell'energia, ulteriormente acuito dalla crisi internazionale in corso. Inoltre, aveva evidenziato l'assenza significativa di infrastrutture funzionali alla distribuzione di gas naturale sul territorio sardo, dovendo pertanto ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento energetico.

A riguardo, lo stesso amministratore delegato aveva richiesto che venissero adottati i provvedimenti attuativi relativi all'« *energy release* », al fine di dare una pronta ed efficiente risposta alla difficile situazione energetica tramite un disallineamento tra prezzo del gas ed energia elettrica, al fine di calmierare il prezzo di quest'ultima. Benché il « decreto *energy release* » (decreto ministeriale n. 341 del 2022) sia stato emanato, la Portovesme S.r.l., nella persona del suo amministratore delegato, aveva evidenziato, in occasione della riunione del tavolo di crisi d'impresa del 6 ottobre 2022, come questo non fosse sufficiente a far fronte ai costi energetici, motivo per cui l'impresa medesima è prossima alla chiusura;

la Regione Sardegna, nella persona dell'assessore Zedda, aveva dapprima garantito il supporto della regione nell'*iter* teso alla perequazione dei costi energetici, confermando la propria disponibilità ad individuare azioni specifiche al fine di garantire la continuità produttiva e la salvaguardia del perimetro occupazionale, nonché aveva dichiarato di avviare con il nuovo Governo una trattativa al fine di modificare le disposizioni previste nel « decreto *energy release* », trattative di cui ad oggi non si è avuto alcun riscontro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda porre sulla vicenda un'attenzione, quantomeno, paritaria a quella posta su altri impianti di interesse strategico nazionale, anche attraverso iniziative di carattere normativo;

quali iniziative intenda adottare per rivedere le disposizioni contenute nel « decreto *energy release* », al fine di prevedere un sistema di costi dell'energia che renda competitive le imprese stanziate in Sardegna;

quali iniziative intenda assumere, anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della Regione autonoma della Sardegna, al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Portovesme S.r.l., garantendo da un lato una produzione italiana primaria di piombo e zinco, dall'altro la salvaguardia di circa 2.000 lavoratori, compreso l'indotto.

(3-00266)

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 411**

G/411/4/9 (già em. 4.0.8)

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante « Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 »,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti di cui all'emendamento 4.0.8 per il contrasto alle pratiche di *Italian Sounding*.

G/411/5/9 (già em. 6.0.1)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante « Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 » (A.S. 411);

premesso che:

il 1° giugno 2023, entrerà in vigore la nuova disciplina relativa al brevetto unitario europeo e sarà operativo il Tribunale unificato dei brevetti (Tub);

la città di Milano è da tempo candidata ad ospitare la terza sede del Tribunale unificato dei brevetti, per effetto del venir meno delle competenze riconosciute alla città di Londra, a seguito della Brexit;

è previsto che il Tribunale unificato abbia diverse divisioni: la divisione centrale e le divisioni locali o regionali. Attualmente, due delle tre divisioni centrali risultano assegnate a Parigi e a Monaco di Baviera;

l'Italia è tra i Paesi europei che hanno il maggior numero di brevetti registrati; gli ultimi dati disponibili indicano un accrescimento delle

domande di brevetto presentate dall'Italia, evidenziando una tendenza positiva;

la Lombardia è la regione in cui più si concentra la capacità innovativa che porta alla registrazione di brevetti, con una maggiore vocazione delle imprese ad investire nel settore delle tecnologie della meccanica e dei trasporti, seguito dal settore delle tecnologie chimico-farmaceutiche,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile, presso tutte le sedi competenti, per il riconoscimento della centralità dell'Italia nel panorama brevettuale europeo, ai fini dell'assegnazione alla città di Milano della terza divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, nella quale sono trasferite tutte le competenze originariamente assegnate alla sede di Londra.

Art. 3.

3.1 (testo 2)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

“Art. 65.

(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – I.R.C.C.S.)

1. Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

2. L'inventore ha l'obbligo di comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del successivo comma 3, fermo restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto ovvero a comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi, l'inventore può procedere autonomamente al deposito in proprio nome della domanda di brevetto.

4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;

c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al successivo comma 5;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti tenuto conto delle Linee guida, che individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, approvate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette Linee guida." ».

Art. 4.**4.0.1 (testo 2)**

POGLIESE, DE CARLO, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.**

1. L'articolo 59 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

“Art. 59.

(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto nazionale)

1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo.” ».

Art. 29.**29.100**

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 17**Art. 1.****1.1**

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Finalità)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e nel rispetto della legge 14 febbraio 1994, n. 124, di ratifica della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, della legge 6 aprile 2004, n. 101, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla 31^a riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati e dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 18 agosto 2015, n. 141, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, detta i principi fondamentali per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico, dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli insediamenti urbani e delle aree rurali marginali. ».

Conseguentemente, agli articoli da 2 a 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: « dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio » con le seguenti: « dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale ».

Conseguentemente ancora, sostituire il titolo con il seguente: « Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale e per l'istituzione della giornata nazionale dell'agricoltura ».

1.2

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, e al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, detta i principi fondamentali per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico nonché dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli insediamenti urbani e delle aree rurali marginali. ».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano – ivi compreso il titolo del provvedimento – le parole « agricoltore custode dell'ambiente e del territorio » con le seguenti: « agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale ».

1.3

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: « dell’ecosistema » con le seguenti: « degli ecosistemi, nel rispetto degli articoli 9 e 41 della Costituzione ».

1.4

BERGESIO, CANTALAMESSA

Al comma 1, dopo le parole: « la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema », inserire le seguenti: « nel rispetto dei principi di cui all’articolo 9, della Costituzione, ».

1.5

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: « agricoltore » con le seguenti: « agricoltore e agricoltrice ».

Art. 2.**2.1**

LA RELATRICE

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: « Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, ».

2.2

BERGESIO, CANTALAMESSA

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: « riconosciuti » e sostituire la parola: « prevalentemente » con le seguenti: « con propri mezzi ».

2.3

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole: « del territorio » inserire le seguenti: « i soggetti, singoli o associati, che esercitano l'attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la vendita, e che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, »;*

b) *dopo l'alinea:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole: « del territorio » con le seguenti: « dei territori secondo le loro vocazioni ambientali »;*

2) *alla lettera b) dopo le parole: « colture locali » inserire le seguenti: « nonché del ripristino degli ecosistemi agricoli e della destinazione di aree per la conservazione della natura e del paesaggio rurale »;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) dell'allevamento estensivo di razze animali, ivi compreso l'allevamento di razze animali autoctone in via d'estinzione, della coltivazione e della valorizzazione di varietà vegetali locali; »;

4) *dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

« e-bis) della adozione di pratiche e mezzi tecnici per una riduzione significativa dell'uso di sostanze chimiche di sintesi nonché della realizzazione di progetti ed interventi per la mitigazione del cambiamento climatico;

e-ter) della realizzazione di beni e servizi secondo i principi dell'agroecologia come definiti dall'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), anche tramite l'impiego di tecniche e strumenti di agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione biologica o integrata, in linea con le esigenze di conservazione della natura e nel rispetto degli ecosistemi presenti. ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale. » con le seguenti: « orientate alle attività di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e-bis), e-ter). ».

2.4

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: « del territorio » inserire le seguenti: « i soggetti, singoli o associati, che esercitano l'attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la vendita, e che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, ».

2.5

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, sostituire le parole: « gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente: » con le seguenti: « tutti gli imprenditori agricoli, in forma individuale, societaria o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si sono distinti per essersi occupati: ».

2.6

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: « dell'articolo 2135 » con le seguenti: « degli articoli 2135 e 2083 »;*

2) *sostituire le parole da: « che si occupano prevalentemente » sino alla fine del comma con le seguenti: « che hanno realizzato una o più delle seguenti attività: a) manutenzione dei territori secondo le loro vocazioni ambientali al fine di mantenere e ripristinare i servizi ecosistemici; b) interventi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale ulteriori agli impegni della politica agricola comune europea; c) ripristino degli ecosistemi agricoli e destinazione di aree per la conservazione della natura e del paesaggio rurale; d) realizzazione o partecipazione a progetti di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario; e) adozione di pratiche e mezzi tecnici per una riduzione significativa nell'uso di sostanze chimiche di sintesi; f) progetti ed interventi per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; g) realizzazione di beni e servizi secondo*

i principi dell'agroecologia come definiti dalla FAO, anche tramite l'impiego di strumenti di tecniche di agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione biologica o integrata in linea con le esigenze di conservazione della natura e rispettose degli ecosistemi; *h)* custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali e allevamento di razze animali autoctone, in via di estinzione; *i)* tutela delle formazioni vegetali e arboree monumentali. ».

2.7

LA RELATRICE

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « di una o più delle seguenti attività ».

2.8

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

« *b)* della custodia della biodiversità agraria, intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali vegetali e delle razze animali locali;

c) dell'allevamento, gestione e coltivazione a fini produttivi o di ripopolamento di specie animali o vegetali selvatiche, appartenenti a popolazioni (sottospecie ed eventuali ecotipi) autoctone o endemiche; ».

2.9

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: « razze animali » inserire le seguenti: « , con particolare attenzione al benessere animale, ».

2.10

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

« *e-bis)* del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela di prati polifiti, siepi, boschi, di api e altri impollinatori, e della coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero;

e-ter) dell'applicazione di buone pratiche agronomiche attente al mantenimento della fertilità dei suoli e alla qualità dell'acqua e dell'aria. ».

2.11

BERGESIO, CANTALAMESSA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« *e-bis)* del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, siepi, boschi, di api e altri impollinatori, e della coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero. ».

2.12

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« *e-bis)* della manutenzione del reticolo idrico, delle strade bianche, del decoro e verde pubblico e della rete sentieristica. ».

2.13

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« *1-bis.* L'attestazione di agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio viene ottenuta mediante l'iscrizione al registro di cui all'articolo 4. ».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 3, al comma 2 sostituire le parole: « nell'elenco » con la seguente: « nel registro »;*

2) *all'articolo 4:*

a) al comma 2 sostituire le parole: « in un apposito elenco » con le seguenti: « in un apposito registro »;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« *2-bis.* I soggetti che posseggano i requisiti previsti dall'articolo 2 e intendano iscriversi al registro degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio presentano istanza presso i dipartimenti di cui al comma 2. I criteri minimi per l'iscrizione al registro sono definiti con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

2.14

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la definizione della prevalenza delle attività di cui al comma 1, rispetto alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, esercitate dagli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio. ».

2.15

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri che consentono ai soggetti di cui al presente articolo di qualificare le attività di cui al comma 1 con il criterio della prevalenza. ».

Art. 3.**3.1**

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* « le province autonome di Trento e di Bolzano, »;

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

3.2

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: « Trento e di Bolzano » inserire le seguenti: « gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree nazionali protette »;*

2) *sopprimere le parole da: « volti a valorizzarne » sino alla fine del comma.*

3.3

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « Trento e di Bolzano » inserire le seguenti: « i consorzi di bonifica ».

3.4

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: « associazioni di comuni », inserire le seguenti: « e gli enti di gestione dei parchi naturali nazionali e delle altre aree naturali protette ».

3.5

SPAGNOLLI, UNTERBERGER, PATTON, DURNWALDER, MUSOLINO

Al comma 1, dopo le parole: « di prevenzione idrogeologica e di protezione », inserire le seguenti: « dei coltivi e degli allevamenti nonché ».

3.6

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, sostituire le parole: « di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale. » con le seguenti: « orientate alle attività di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e). ».

3.7

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « e di cui all'articolo 2 ».

3.8

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 2, dopo le parole: « province autonome di Trento e di Bolzano » aggiungere le seguenti: « e i comuni ».

3.9

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: « iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4 ».

3.10

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « anche valorizzando la stipula delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. ».

3.11

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 4 » inserire le seguenti: « , previa mutua intesa con i soggetti interessati ».

3.12

BERGESIO, CANTALAMESSA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in ragione dei progetti realizzati a tutela del territorio e dell'ambiente, della biodiversità rurale. ».

3.13

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le misure di cui al comma 2 sono applicabili anche alle aziende agricole o ai sistemi di aziende agricole che rispettino i criteri di cui al medesimo articolo 2. ».

3.0.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.***(Fondo promozione dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, con dotazione iniziale pari a 100.000 euro per l'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, anche presso l'opinione pubblica, la figura dell'agricoltore nella sua specifica caratteristica di custode dell'ambiente e del territorio, e a valorizzare le sue funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, e alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole e dal rischio idrogeologico.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'utilizzo, ai fini di cui al comma 2, delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 4.**4.1**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Sopprimere l'articolo.***4.2**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 4.***(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ac-

cordo per la definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge. ».

b) dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4. ».

4.3

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

« Art. 4.

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

ziano concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge. ».

4.4

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 4.

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)

1. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri specifici per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 pubblicano sui propri siti internet i bandi per l'iscrizione all'elenco. ».

4.5

BERGESIO, CANTALAMESSA

Sopprimere il comma 1.

4.6

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* « e delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

4.7

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « finalizzate, prioritariamente, alla stipula delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. ».

4.0.1

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4. ».

Art. 5.**5.1**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: « il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che » *inserire le seguenti:* « contribuisce alla salute ambientale e alla conservazione e alla distribuzione multifunzionale della risorsa idrica e che ».

5.2

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « benessere economico, » *inserire le seguenti:* « ambientale e animale ».

5.3

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 dopo le parole: « benessere economico » inserire le seguenti: « , ambientale ».

5.4

BERGESIO, CANTALAMESSA

Al comma 1, dopo le parole: « benessere economico e sociale », inserire le seguenti: « e ambientale ».

5.5

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché del benessere ambientale e della conservazione e distribuzione multifunzionale della risorsa idrica. ».

5.6

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 2.

Art. 6.**6.1**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 6.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e

delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza dell'attività agricola in termini di custodia e fertilità del suolo, di circolarità dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del territorio e di regimentazione delle acque. ».

6.2

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: « le province » con le seguenti: « le province, gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree naturali protette nonché » e dopo le parole: « con le associazioni di categoria » inserire le seguenti: « e gli enti del terzo settore ».

6.3

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché attraverso la conoscenza e consapevolezza dei valori ecosistemici dell'attività agricola in termini di custodia della fertilità del suolo, di circolarità dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del territorio e di regimentazione delle acque. ».

Art. 7.

7.1

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1:

a) sostituire le parole: « Nella Giornata » con le seguenti: « In vista della Giornata »;

b) sostituire le parole: « dedicati al tema dell'agricoltura » con le seguenti: « volti a sostenere una maggiore consapevolezza dell'importanza ecologica, sociale, culturale, turistica e produttiva dell'agricoltura e dell'agroecologia, anche in collaborazione con soggetti istituzionali, associazioni di categoria ed enti pubblici economici interessati. ».

7.2

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: « Nella Giornata », con le seguenti:
« In occasione della Giornata ».

7.3

TUBETTI, FALLUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: « Nella Giornata » con le seguenti:
« In occasione della Giornata ».

7.4

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 1, sostituire le parole: « Nella Giornata » con le seguenti:
« In vista della Giornata ».

7.5

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: « al tema dell'agricoltura » con le seguenti: « al tema dell'agroecologia ».

7.6

BARBARA FLORIDIA, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in coerenza con il Piano “Rigenerazione Scuola” di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196. ».

7.7

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore. ».

Art. 9.**9.1**

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole da: « prodotto beni di » *a:* « coltivazione integrata rispettosa » *con le seguenti:* « realizzato progetti e attività di cui all'articolo 2 rispettosi ».

9.2

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « elevata qualità » *inserire le seguenti:* « per aver dato un rilevante contributo alla conservazione della biodiversità agraria e naturale, » *e sostituire le parole:* « rispettosa dell'ecosistema » *con le seguenti:* « rispettosa dell'agrosistema e degli ecosistemi ».

9.3

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, al primo periodo sostituire le parole: « rispettosa dell'ecosistema » *con le seguenti:* « con funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione dal rischio idrogeologico e alla tutela del paesaggio. ».

9.4

LA RELATRICE

Sostituire le parole: « dall'anno 2022 », ovunque ricorrano, con le seguenti: « dall'anno 2023 ».

9.5

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: « volti » inserire le seguenti: « alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela del paesaggio, »;*

b) *dopo le parole: « all'incremento della » inserire le seguenti: « sostenibilità e della ».*

9.0.1

PATTON, SPAGNOLLI, DURNWALDER, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è soppresso;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite.” ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 ».

9.0.2

PATTON, SPAGNOLLI, DURNWALDER, MUSOLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 6 è soppresso. ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 ».

9.0.3

PATTON, SPAGNOLLI, DURNWALDER, MUSOLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite.” ».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 ».

9.0.4

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 9-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano com-

patibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

Art. 10.

10.1

LA RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: « anno 2022 », ovunque ricorrano, con le seguenti: « anno 2023 »;*

2) *sostituire le parole: « bilancio triennale 2022-2024 » con le seguenti: « bilancio triennale 2023-2025 »;*

3) *sostituire le parole: « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » con le seguenti: « Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».*